

REGOLAMENTO ORGANICO DEI CIMITERI di:

Fusio - S. Carlo - Peccia - Prato/Sornico
Broglia - Menzonio - Brontallo

AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA

Amministrazione e competenza

Art. 1 I cimiteri di Fusio, S. Carlo, Peccia paese, Prato/Sornico, Broglia, Menzonio e Brontallo sono di proprietà comunale e la loro amministrazione è affidata al Municipio.

Il Municipio è il solo competente in materia ed assicura l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti inerenti alla polizia mortuaria. Rimangono riservate le competenze del medico delegato.

Sorveglianza

Art. 2 Il Municipio affida la custodia, la sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri all'Ufficio tecnico. Esso ha il compito di:

- a) custodire le chiavi degli accessi ai cimiteri e dei locali in essi compresi, con il divieto assoluto di affidarle a terzi;
- b) far preparare le fosse per le sepolture;
- c) controllare il trasporto delle salme;
- d) sorvegliare tutti i lavori di costruzione e di riparazione che avvengano nei cimiteri, sia per conto del Comune che dei privati;
- e) curare la conservazione dei manufatti, degli attrezzi, delle piante, delle siepi, la pulizia e la nettezza in genere per quanto è di competenza del Comune, il mantenimento dell'ordine e dell'osservanza del rispetto da parte del pubblico;
- f) proibire l'entrata, il seppellimento e l'asportazione dai cimiteri di qualsivoglia cadavere o di resti di cadavere, senza l'autorizzazione del Municipio;
- g) vietare il deposito di materiali e l'inizio di lavori non autorizzati dal Municipio;
- h) segnalare al Municipio ogni danno di qualsiasi natura ed eventuali responsabilità di persone o cose.

Piano del cimitero e registri

Art. 3 Per cura del Municipio verrà allestito un piano del cimitero per ogni cimitero e un registro dei dati anagrafici dei defunti. Questi documenti resteranno nell'archivio comunale e saranno debitamente aggiornati.

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Terminologia

Art. 4 La *sepoltura* può avvenire mediante l'inumazione o la tumulazione.

Ai sensi del presente regolamento è intesa come *inumazione* la sepoltura in fosse, e come *tumulazione* l'inserimento dell'urna cineraria nel loculo.

Autorizzazione

Art. 5 Nessuna salma o urna cineraria può essere inumata o tumulata senza l'autorizzazione del municipio il quale decide il posto in base al piano stabilito.

<i>Aventi diritto</i>	Art. 6	Nei cimiteri sono accolte le salme o le ceneri: a) delle persone domiciliate o aventi permesso di dimora; b) delle persone decedute nel territorio giurisdizionale del Comune; c) degli attinenti o già attinenti. Eccezionalmente il Municipio potrà accordare l'autorizzazione per l'inumazione, o la tumulazione, di persone che non adempiono le condizioni contemplate nel comma precedente. Si terrà particolarmente conto dei legami affettivi e parentali.
<i>Concessioni</i>	Art. 7	Nei campi di sepoltura e loculi cinerari la concessione è stabilita per 25 anni. Non sono ammessi rinnovi. Non è concessa la formazione di nuove tombe private o di famiglia.
<i>Cofani</i>	Art. 8	Per le inumazioni nelle tombe ogni salma deve essere rinchiusa in una cassa di legno dolce. Sono assolutamente proibite le bare di legno duro, di metallo o di qualsiasi altro materiale di difficile decomposizione. Le salme provenienti da un'altra giurisdizione, racchiuse in cofani di metallo o legno duro, saranno trasferite in una cassa conforme alle disposizioni del capoverso precedente. L'operazione dovrà essere eseguita da un'impresa di pompe funebri, in una camera mortuaria, alla continua presenza del medico delegato.
<i>Feretro e urne</i>	Art. 9	Un feretro non potrà contenere che una salma; è fatta eccezione per la madre e il neonato morti nell'atto del parto. Le urne, ermeticamente sigillate, devono contenere unicamente le ceneri di una salma; è fatta eccezione per la madre e il neonato morti nell'atto del parto. Nelle tombe può essere inumata una sola salma, mentre in un loculo possono essere collocate al massimo due urne contenenti ognuna le ceneri di un defunto, oppure un'urna contenente le ceneri di due defunti. Le urne cinerarie possono essere anche interrate nelle fosse dei campi oppure fissate sopra un monumento. In una fossa possono essere collocate più urne cinerarie. Sopra un monumento possono trovare una collocazione al massimo due urne cinerarie. L'interramento di urne cinerarie o la loro posa sul monumento è a carico dei richiedenti.
<i>Orari</i>	Art. 10	Tutte le sepolture devono avvenire di giorno tra le ore 08.00 e le 18.00.
<i>Divieto dei lavori di manutenzione</i>	Art. 11	Nessun lavoro può essere eseguito nei giorni festivi e nel periodo che intercorre tra il 31 ottobre e il 5 novembre inclusi.
<i>Sgomberi</i>	Art. 12	La terra, le pietre o altro materiale residuo delle opere eseguite o in corso di costruzione da parte di privati, dovranno essere allontanati immediatamente dai cimiteri, e trasportati in luogo adatto.
<i>Animali</i>	Art. 13	L'accesso ai cimiteri di qualsiasi animale è vietata.

ESUMAZIONI

Esumazione ordinaria **Art. 14** In caso di decadenza della concessione, il Municipio è libero di esumare la salma. La rimozione eventuale sarà comunicata ai parenti.

Le reliquie rinvenute durante la rimozione, e non reclamate, saranno depositate nell'ossario, oppure inumate nel medesimo luogo a maggiore profondità.

Le urne cinerarie sono considerate reliquie ai sensi del paragrafo precedente.

Esumazione straordinaria **Art. 15** Nessuna esumazione straordinaria può essere concessa senza l'autorizzazione scritta delle Autorità cantonali competenti.

La richiesta per l'esumazione straordinaria deve essere inoltrata dai parenti prossimi o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

Le esumazioni consentite devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un delegato municipale.

Tutte le spese, compresa la tassa per l'assistenza del delegato municipale, sono a carico dei richiedenti.

Per il resto, l'esumazione straordinaria è regolamentata dal Decreto esecutivo concernente l'autorizzazione per l'esumazione e il trasporto di salme del 16 gennaio 1961 *via* l'art. 103 della legge sanitaria del 18 aprile 1989.

Segni funerari, deposito **Art. 16** Le cordonate, i monumenti, i ricordi funerari ed altri segni funerari analoghi che non venissero rivendicati e asportati nel termine di 3 mesi dalla rimozione, diventano proprietà del Comune che ne potrà liberamente disporre.

Il Municipio è tenuto ad avvertire per iscritto gli interessati per il ritiro degli oggetti di ricordo.

Posto vacante **Art. 17** Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto vacante rimane a disposizione del Comune, senza rimborso della tassa pagata o di altro indennizzo.

Art. 18 Il Comune ha la facoltà di esumare salme seppellite da più di 25 anni e di riprendere possesso di qualsiasi spazio concesso se ciò si rendesse necessario per l'ampliamento, la sistemazione, la ristrutturazione o la ricostruzione dei cimiteri.

Sarà dato pubblico avviso, mediante affissione all'albo comunale e pubblicazione sul Foglio Ufficiale, 2 mesi prima dell'inizio dei lavori.

L'avviso conterrà l'elenco dei defunti le cui salme verranno esumate e l'anno di inumazione.

Ai parenti conosciuti dei defunti, l'avviso verrà recapitato direttamente. Quelli sconosciuti e/o di ignota dimora che vantassero delle pretese o dei diritti sulle tombe in oggetto, sono pregati di farli valere per iscritto alla Cancelleria comunale entro due mesi dalla pubblicazione sul Foglio Ufficiale.

Decorso il termine, si procederà alla rimozione di tutti i segni funerari che verranno convenientemente depositati giusta l'art. 16.

Tanto durante l'intervento di asportazione e di trasporto, quanto durante il periodo di deposito, non viene assunta garanzia alcuna qualora si verificassero danneggiamenti o asportazioni.

EDILIZIA E ORDINAMENTO DEI CIMITERI

Art. 19 La posa di ricordi funebri, di monumenti, di cordonate, o di altri segni funerari stabilmente incorporati al terreno è permessa previa autorizzazione del Municipio.
La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione dovrà essere presentata in duplice copia in forma scritta al Municipio e corredata dai piani del progetto, con la relazione riguardante le decorazioni, le iscrizioni o epitaffi, e il materiale che si intende utilizzare.

Nei cimiteri le tombe potranno venir delimitate con contorni di pietra occupando uno spazio di m. 1.70 x 0.70 per le tombe degli adulti e di m. 1.40 x 0.40 per quelle dei bambini, il tutto tenendo conto della linearità delle fosse che compongono il cimitero. La posa di ricordi funebri è permessa ma l'altezza non deve essere superiore a m. 0.90 tombe adulti, rispettivamente m. 0.70 sulle tombe dei bambini, misurata partendo dal piano dei viali.

La posa di croci in legno, o di segni analoghi, con la sola indicazione delle generalità del defunto e la data di nascita e di morte, non è soggetta ad autorizzazione, a condizione di rispettare l'altezza massima di m. 1.00 .

Per principio, sulla placca esterna dei loculi cinerari potrà essere applicata una fotografia di forma ovale del defunto, di dimensione non superiore a cm 9 x 7 ; l'iscrizione dovrà essere di cm 2,5 di altezza. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Municipio, previo motivate giustificazioni. Il cpv. 2 del presente articolo è applicabile per analogia alle condizioni di forma della richiesta.

Art. 20 Le piantagioni non potranno invadere i viali o le fosse attigue, e dovranno essere contenute in un'altezza di cm. 60 misurati dal piano dei viali.

Lapidi murali

- Art. 21** Dietro autorizzazione e secondo direttive specifiche del municipio, è permessa la posa di lapidi di ricordo murali per la durata di 20 anni. La concessione può essere rinnovata, riservata la disponibilità di spazio per un ulteriore periodo di 10 anni. La dimensione massima delle lapidi è la seguente:
- altezza cm 50;
 - larghezza cm 40;
 - spessore cm 5.
- Tutte le spese sono a carico del richiedente.
Viene prelevata una tassa.

Manutenzione

- Art. 22** I parenti prossimi hanno l'obbligo di provvedere alla cura e alla manutenzione dei monumenti, delle cordonate, dei ricordi funebri, delle piantagioni, e di qualsivoglia altro segno funerario analogo, e al decoro delle tombe.

In caso di inadempienza il Municipio si riserva il diritto di far ritirare ogni segno funerario caduto in sfacelo o in grave deperimento, previa intimazione agli interessati.

Se non fossero più reperibili parenti prossimi, il Comune provvederà a sue spese alla decorosa manutenzione.

Danni o furti

- Art. 23** Il Comune non assume nessuna responsabilità per furti o danni arrecati da terzi alle tombe e ai rispettivi segni funerari.

Segnalazione

- Art. 24** Per la designazione numerata delle fosse il Municipio ha la facoltà di servirsi di placche metalliche o colonnine.

TARIFFE e TASSE

Tariffe

- Art. 25** Lo scavo e l'interro delle fosse per i domiciliati sono a carico del Comune.

Per i rimanenti casi, il Comune preleva le spese effettive per un minimo di Fr. 1'000.-- ed un massimo di Fr. 2'500.--.

Tasse

- Art. 26** Il Comune non preleva nessuna tassa di sepoltura per fosse e loculi se il defunto è domiciliato o avente permesso di dimora. Una tassa di fr. 800.00 è prelevata se il defunto è attinente non domiciliato e una tassa di fr. 1'000.00 se il defunto non è attinente e nemmeno domiciliato.

Per la posa di ricordi funebri (lapidi, ecc.) è richiesta una tassa di Fr. 100.--.

Per la posa di lapidi murarie sono prelevate le seguenti tasse:

- lapidi ricordo per un periodo di 20 anni Fr. 300.--;
- rinnovo della concessione per ulteriori 10 anni Fr. 100.--.

Per quanto concerne le lapidi murali esistenti, viene applicata la *clausola transitoria* prevista all'art. 29 cpv. 2

Disposizioni penali **Art. 27** Chiunque contravvenisse alle prescrizioni del seguente regolamento o arrecherà danni al cimitero, potrà vedersi comminata una multa per un importo massimo di Fr. 1'000.--, oltre all'ordine di demolizione delle opere costruite abusivamente al risarcimento dei danni. L'azione penale e civile sono riservate.

DISPOSIZIONI GENERALI

Contestazioni **Art. 27a** Le contestazioni relative all'applicazione del regolamento e delle tariffe sono decise in via di reclamo dal Municipio. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni.

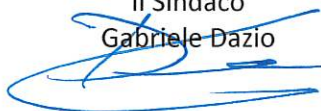
Diritto sussidiario **Art. 28** Per tutto quanto non è stato contemplato dal presente Regolamento, il Municipio deciderà di caso in caso ispirandosi alle leggi e ai regolamenti in vigore, e alla consuetudine.

Disposizioni transitorie **Art. 29** 1. Questo Regolamento non si applica alle sepolture avvenute prima della sua entrata in vigore.
2. Per quanto concerne le lapidi murarie esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento valgono le seguenti disposizioni:
a) il Municipio - entro 1 anno dall'entrata in vigore del nuovo regolamento - interesserà gli Eredi dei defunti oggetti di una lapide muraria - invitandoli a voler provvedere alla rimozione della stessa entro un termine prestabilito.
b) nel caso di impossibilità a risalire ad un Erede prossimo o conosciuto del defunto oggetto della lapide muraria, si procederà come ai disposti dell'art. 18 del presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le tombe di famiglia esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento valgono le seguenti disposizioni:
a) per le operazioni di spurgo, si applicano i disposti dell'art. 18 del presente Regolamento.
b) nel caso di impossibilità a risalire ad un Erede prossimo o conosciuto del defunto oggetto della tomba di famiglia, si procederà come ai disposti dell'art. 18 del presente Regolamento.

Entrata in vigore **Art. 30** Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio comunale e con la ratifica dell'Autorità cantonale.

Abrogazione **Art. 31** Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati i precedenti regolamenti è abrogata ogni altra disposizione precedente in materia.

Il Sindaco
Gabriele Dazio



Il Segretario
Mattia Cavaliere



Adottato dal Consiglio Comunale del Comune di Lavizzara in data 19 dicembre 2024.
Approvato dal Consiglio di Stato con Decisione del 3 aprile 2025.